

## **RIPOSI GIORNALIERI PER I PADRI** **(c.d. permessi per allattamento)**

A seguito della sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008 che stabilisce che i riposi giornalieri spettano al padre lavoratore anche in caso di madre casalinga, il 15/10/2009 è uscita la circolare INPS n. 112.

**La nuova normativa consente di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri, oltre che nelle ipotesi già previste, anche nel caso di oggettiva impossibilità della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a concorsi pubblici, cure mediche ed altre simili).**

Ricordiamo a tutti i papà che i riposi giornalieri consistono nella assenza dal lavoro, durante il 1° anno di vita della figlia o del figlio, per 1 o 2 ore giornaliere, a seconda che l'orario di lavoro sia inferiore o almeno pari a 6 ore. In caso di parto plurimo, i riposi giornalieri vengono raddoppiati, indipendentemente dal numero dei gemelli; le ore di permesso possono essere utilizzate nel loro insieme dalla coppia, se entrambi lavoratori dipendenti.

I riposi giornalieri sono considerati a tutti gli effetti ore lavorative e, pertanto, i dipendenti hanno diritto alla retribuzione piena oltre alla copertura previdenziale figurativa.

I riposi giornalieri possono essere utilizzati dal **padre lavoratore dipendente** nel caso in cui:

- i figli siano affidati in via esclusiva al padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga o nel caso di lavoratrice subordinata che non ne ha diritto (lavoratrice domestica o a domicilio);
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (es. lavoratrice autonoma);
- nel caso di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a concorsi pubblici, cure mediche ed altre simili).

Il padre non può godere durante il congedo di maternità e/o parentale della madre.

Qualora la madre fosse lavoratrice non dipendente, il padre può fruire dei riposi orari anche durante il congedo parentale della madre; ciò anche nel caso di madre casalinga il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto. Nel caso di parto plurimo e qualora la madre fosse lavoratrice non dipendente o casalinga, il padre può fruire dei riposi orari anche durante i tre mesi successivi al parto.

*Con quest'ultima sentenza, continua a essere ribadita l'importante novità "morale" introdotta con la Legge 53/2000: madri e padri lavoratori hanno entrambi il diritto di accudire i propri figli nei primi anni di vita, incoraggiando una divisione più equilibrata dei ruoli all'interno della famiglia.*

2 novembre 09